

PROPOSTA DI LEGGE

PARTE I

RUOLI DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA

ART. 1.

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'esercito sono i seguenti:

a) ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;

b) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;

c) ruolo normale del Corpo tecnico;

d) ruolo normale del Corpo dei trasporti e dei materiali;

e) ruolo normale del Corpo sanitario;

f) ruolo normale del Corpo di commissariato;

g) ruolo normale del Corpo di amministrazione;

h) ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;

i) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;

l) ruolo speciale dei Corpi tecnologici;

m) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri;

n) ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi.

2. Gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva sono iscritti rispettivamente nei ruoli corrispondenti a quelli di provenienza del servizio permanente.

3. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, salvo quanto disposto al comma 4, sono iscritti rispettivamente in ruoli corrispondenti a quelli normali del servizio permanente.

4. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi sono iscritti nei ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.

ART. 2.

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Marina sono i seguenti:

a) Corpo di stato maggiore:

- 1) ruolo normale;
- 2) ruolo speciale;

b) Corpo del genio navale:

- 1) ruolo normale;
- 2) ruolo speciale;

c) Corpo delle armi navali:

- 1) ruolo normale;
- 2) ruolo speciale;

d) Corpo sanitario — ruolo normale;

e) Corpo di commissariato:

- 1) ruolo normale;
- 2) ruolo speciale;

f) Corpo delle capitanerie di porto:

- 1) ruolo normale;
- 2) ruolo speciale;

g) Corpo degli specialisti, da suddividere nei sottoruoli previsti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. Gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva sono iscritti rispettivamente nei ruoli corrispondenti a quelli di provenienza del servizio permanente.

3. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, salvo quanto disposto al comma 4, sono iscritti rispettivamente nei ruoli corrispondenti a quelli normali del servizio permanente.

4. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento del Corpo degli specialisti sono iscritti nel ruolo corrispondente a quello del servizio permanente.

ART. 3.

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:

a) Arma aeronautica:

- 1) ruolo naviganti normale;
- 2) ruolo naviganti speciale;
- 3) ruolo servizi normale;
- 4) ruolo servizi speciale;
- 5) ruolo unico specialisti — da suddividere nei sottoruoli previsti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212;

b) Corpo del genio aeronautico:

- 1) ruolo normale;
- 2) ruolo speciale;

c) Corpo di commissariato aeronautico:

- 1) ruolo normale;
- 2) ruolo speciale;

d) Corpo sanitario aeronautico — ruolo normale.

2. Gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva sono iscritti rispettivamente nei ruoli corrispondenti a quelli di provenienza del servizio permanente.

3. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, salvo quanto disposto al comma 4, sono iscritti rispettivamente nei ruoli corrispondenti a quelli normali del servizio permanente.

4. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento del ruolo unico specialisti sono iscritti in un ruolo corrispondente a quello del servizio permanente.

ART. 4.

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Guardia di finanza sono i seguenti:

- a) ruolo normale;
- b) ruolo speciale;
- c) ruolo tecnico-operativo.

2. Gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva sono iscritti rispettivamente nei ruoli corrispondenti a quelli di provenienza del servizio permanente.

3. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, salvo quanto disposto al comma 4, sono iscritti in un ruolo corrispondente a quello normale del servizio permanente.

4. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento del ruolo tecnico-operativo sono iscritti in un ruolo corrispondente a quello del servizio permanente.

ART. 5.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge per Forze armate si intendono l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica; se non diversamente specificato, con i gradi degli ufficiali dell'Esercito si individuano anche i corrispondenti gradi della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

2. Fanno altresì parte degli ufficiali in servizio permanente effettivo quelli iscritti nei ruoli ad esaurimento di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574.

PARTE II
RECLUTAMENTO

TITOLO I
RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I.
DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 6.

1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani; possono essere nominati ufficiali anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente, nonché delle doti morali, intellettuali e di cultura professionale necessarie per adempiere le funzioni di ciascun ruolo cui accedere e del grado da rivestire;

c) aver compiuto, all'atto della nomina ad ufficiale, il diciottesimo anno di età e non aver superato l'età massima stabilita dalla presente legge per ciascun ruolo. Per le nomine da conferire per concorso il predetto limite massimo di età non dovrà essere superato alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso stesso. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi stabiliti dalla presente legge.

ART. 7.

1. La nomina ad ufficiale in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza ha luogo, secondo quanto stabilito dalla presente legge, con i gradi di sottotenente o di tenente dopo il superamento dei corsi e dei concorsi previsti per ciascun ruolo.

2. I titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado e quelli universitari validi per l'ammissione ai corsi delle accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonché per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli delle predette Forze armate e della Guardia di finanza sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze. Con decreti del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze sono indicati i corsi delle accademie ed i concorsi ai quali gli specifici titoli danno accesso.

3. Con decreti ministeriali sono altresì stabiliti il numero dei posti da mettere a concorso, i requisiti, le prove, i programmi di esame, le modalità di svolgimento dei concorsi di ammissione alle accademie ed alle scuole di applicazione, nonché, in relazione al disposto del successivo articolo 20, i limiti di età per la partecipazione ai predetti concorsi. I termini possono essere fissati da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni.

4. Gli ufficiali inferiori di complemento, che abbiano compiuto almeno 4 mesi di servizio di prima nomina e che siano o meno in servizio, appartenenti all'Arma dei carabinieri e alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, al Corpo di stato maggiore della Marina al Corpo delle Capitanerie di Porto e al ruolo naviganti o al ruolo servizi dell'Aeronautica, possono essere ammessi, previo superamento di appositi concorsi, alla frequenza del secondo anno di accademia del corso relativo all'Arma, corpo o ruolo di appartenenza.

5. Nei concorsi per la nomina diretta ad ufficiale in servizio permanente con il grado di sottotenente, di tenente o di capitano ed altresì nei concorsi indicati al comma 4, il numero dei posti da mettere a concorso, i requisiti, le prove di esame e le norme per l'espletamento dei concorsi, anche relativamente alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, sono stabiliti con decreti ministeriali. I predetti termini possono essere fissati da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni.

6. Nei concorsi per l'ammissione alle accademie ed alle scuole di applicazione e in quelli per la nomina diretta a ufficiale in servizio permanente le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. I Ministri della difesa e delle finanze hanno facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino ulteriormente disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso. Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per qualsiasi causa, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi previsti, i predetti Ministri hanno facoltà di procedere ad altrettante ammissioni ai corsi o nomine secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 8.

1. Gli ufficiali in servizio permanente sono tratti:

a) dagli allievi o aspiranti delle accademie militari;

b) per concorso:

1) dagli ufficiali inferiori e aspiranti ufficiali di complemento;

2) dai sottufficiali in servizio permanente;

3) dai giovani, anche se alle armi, in possesso dei titoli di studio stabiliti per ciascun ruolo.

ART. 9.

1. La nomina a sottotenente in servizio permanente dei ruoli normali decorre:

a) per gli allievi provenienti dalle accademie militari, da data non anteriore a quella conclusiva del primo ciclo biennale di studi a cui hanno partecipato, e per gli aspiranti, provenienti dagli stessi istituti, dalla data di nomina ad aspirante conferita a norma del successivo articolo 10;

b) per i provenienti dai giovani e dagli ufficiali inferiori e aspiranti di complemento di cui alla lettera *b)*, numeri 1) e 2) del precedente articolo 8, dalla stessa data stabilita per i provenienti dalle accademie militari, nominati ufficiali nello stesso anno, con iscrizione in ruolo dopo l'ultimo dei predetti ufficiali. Detto personale dovrà superare un unico concorso.

2. La nomina a sottotenente in servizio permanente nei ruoli speciali decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del concorso.

3. La nomina diretta a tenente in servizio permanente decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del concorso, con l'attribuzione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 58 per i tenenti immessi nei ruoli normali dei Corpi sanitari, di una anzianità giuridica pregressa pari alla durata legale del corso di laurea diminuita di tre anni.

ART. 10.

1. Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze promossi al terzo anno di corso conseguono il grado di aspirante ufficiale con decorrenza dall'inizio di detto anno.

2. Il grado di aspirante ufficiale è conferito con decreto ministeriale, ha carattere temporaneo e si colloca in posizione immediatamente precedente la successione gerarchica dei gradi degli ufficiali.

3. Gli aspiranti ufficiali che superano gli esami, gli esperimenti o i tirocini prescritti sono confermati ufficiali conseguendo la nomina a sottotenente o guardiamarina in servizio permanente o, se aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze, la nomina a tenente in servizio permanente.

4. Agli aspiranti ufficiali che non abbiano superato le prove di cui al comma 3 si applicano le norme per essi previste dalle leggi, dagli statuti e dai regolamenti riguardanti le Accademie indicate nel comma 1.

ART. 11.

1. Gli ufficiali in servizio permanente contraggono gli obblighi di permanenza in servizio di seguito indicati:

a) ufficiali dei ruoli normali: otto anni dalla nomina a sottotenente o aspirante, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, per i quali l'obbligo di servizio è stabilito in dodici anni dalla data di conferimento della qualifica di aspirante. Gli ufficiali o aspiranti debbono commutare il predetto obbligo di servizio in altro di pari durata a decorrere dalla data del conseguimento del diploma di laurea per essi previsto. Qualora detta laurea non venga conseguita entro il periodo massimo stabilito dalle norme previste dagli ordinamenti dei singoli istituti di formazione militare, l'ufficiale o aspirante è trasferito anche in soprannumero, a seconda del ruolo di appartenenza, nel ruolo speciale delle Armi o dei Corpi dell'Esercito e nei corrispondenti ruoli speciali della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, con l'obbligo di permanere in servizio per quattro anni dalla data di trasferimento,

salvo quanto previsto dal comma 4 del successivo articolo 80 per gli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica. L'ufficiale è trasferito con il grado e l'anzianità posseduti; l'aspirante all'atto del trasferimento assume il grado di sottotenente. L'aspirante della Marina o dell'Aeronautica dell'accademia di sanità militare è trasferito nel ruolo speciale della rispettiva Forza armata stabilito di volta in volta con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle situazioni dei singoli ruoli e al titolo di studio posseduto. L'ufficiale trasferito nei ruoli speciali può chiedere, dopo almeno due anni di servizio, il proscioglimento dalla ferma contratta all'atto del trasferimento, salvo quanto previsto dal comma 4 del successivo articolo 80 per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica; il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio;

b) ufficiali dei ruoli normali, reclutati ai sensi del precedente articolo 8, lettera *b)*, numero 3), con nomina diretta al grado di tenente: quattro anni dalla nomina a tenente. Ai predetti ufficiali viene attribuito un premio di arruolamento, pari all'ammontare dello stipendio annuo lordo iniziale spettante al sottotenente in servizio permanente. In caso di cessazione dal servizio, che non sia dovuta a decesso o ad infermità contratta per causa di servizio, l'ufficiale è tenuto alla restituzione del premio di arruolamento in misura pari a tanti sestanti sono gli anni interi mancanti al completamento dell'obbligo di servizio assunto;

c) ufficiali dei ruoli speciali: quattro anni dalla nomina a sottotenente, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciali dell'Aeronautica e per i provenienti dagli ufficiali piloti di complemento della Marina, per i quali l'obbligo di permanenza in servizio è stabilito in dodici anni dalla data di ammissione al corso di pilotaggio aereo o, limitatamente al predetto ruolo naviganti speciale, al corso per navigatori.

2. Debbono altresì assumere l'obbligo di permanere in servizio:

a) per un periodo di dodici anni, a decorrere dalla data di ammissione al corso, gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e della Guardia di finanza ammessi alla frequenza di corsi di pilotaggio aereo;

b) per un periodo pari a quattro volte la durata del corso, a decorrere dalla data di ammissione al corso stesso, gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza ammessi alla frequenza di corsi di alta specializzazione determinati con decreto del Ministro della difesa o delle finanze;

c) per un periodo di otto anni, a decorrere dalla data di nomina a guardia-marina, gli ufficiali in servizio permanente, reclutati ai sensi del successivo articolo 12, comma 2, lettera b);

d) per un periodo pari a due volte e mezzo la durata dei corsi di specializzazione gli ufficiali in servizio permanente dei Corpi sanitari delle Forze armate.

CAPO II.

UFFICIALI DEI RUOLI NORMALI.

ART. 12.

1. Gli ufficiali in servizio permanente dei seguenti ruoli sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli allievi o aspiranti provenienti dalle accademie militari che abbiano completato con esito favorevole il ciclo di studi previsto dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata e per la Guardia di finanza:

a) per l'Esercito: ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; ruoli normali del Corpo tecnico, del Corpo dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di amministrazione;

b) per la Marina: ruoli normali del Corpo di stato maggiore, del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; del Corpo di commissariato e del Corpo della capitaneria di porto;

c) per l'Aeronautica: ruolo naviganti normale e ruolo servizi normale dell'Arma aeronautica; ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;

d) per la Guardia di finanza: ruolo normale della Guardia di finanza.

2. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali dei Corpi sanitari sono tratti, con il grado di tenente:

a) dagli aspiranti dell'accademia di sanità militare interforze;

b) per concorso, dai giovani in possesso dei titoli di studio definiti per ciascun ruolo ai sensi del comma 2 del precedente articolo 7.

3. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti anche per concorso:

a) con il grado di sottotenente di vascello, dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo ai sensi del comma 2 del precedente articolo 7;

b) con il grado di guardiamarina, dai giovani in possesso della patente di capitano di lungo corso, ovvero, dai sottotenenti di vascello di complemento del Corpo di stato maggiore e del Corpo del genio navale in possesso del diploma di capitano di lungo corso o di macchina, che abbiano prestato almeno due anni di servizio nella Marina militare e abbiano compiuto almeno due anni di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile.

ART. 13.

1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali dei Corpi dell'Esercito, escluso il Corpo sanitario, possono essere

tratti con il grado di sottotenente dagli ufficiali inferiori di complemento e dai giovani, anche alle armi, i quali abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del primo biennio dei corsi di laurea definiti, per ciascun ruolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 e superino apposito concorso.

2. Gli ufficiali in servizio permanente reclutati ai sensi del comma 1 sono ammessi a frequentare i corsi di studio delle scuole di applicazione unitamente ai provenienti dall'accademia militare nominati ufficiali nello stesso anno.

3. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali dei Corpi tecnici, dei trasporti e dei materiali, di commissariato e di amministrazione dell'Esercito dei ruoli normali dei Corpi del genio navale, delle armi navali e di Commissariato della Marina, dei ruoli normali del Corpo del genio aeronautico e del Commissariato aeronautico possono altresì essere reclutati con il grado di tenente dai giovani che, in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo ai sensi del comma 2 del citato articolo 7, superino appositi concorsi.

ART. 14.

1. I vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 12, comma 2, lettera b), e comma 3 e quelli di cui all'articolo 13, comma 3, frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico, al termine dei quali l'anzianità relativa è rideterminata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello ottenuto nella graduatoria di fine corso.

ART. 15.

1. Il numero dei sottotenenti in servizio permanente provenienti dalle accademie militari da immettere annualmente nei ruoli normali non può superare, per

ciascun ruolo, le aliquote dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori di seguito stabilite:

a) per l'Esercito: un undicesimo;

b) per la Marina: ruoli normali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali, del commissariato e della Capitaneria di porto: un ottavo;

c) per l'Aeronautica:

1) ruolo naviganti normale: un nono;

2) ruolo servizi normale e ruolo normale del Corpo del genio aeronautico: un decimo;

d) per la Guardia di finanza: un undicesimo.

2. Il numero dei tenenti in servizio permanente provenienti dall'accademia di sanità militare interforze da immettere annualmente nei ruoli non può superare le aliquote dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori di seguito stabilite: ruoli normali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: un settimo.

ART. 16.

1. I concorsi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), e all'articolo 13 possono essere banditi per ciascun ruolo soltanto nell'anno in cui il prevedibile numero degli allievi, aspiranti o sottotenenti, provenienti dall'accademia, che concluderanno nello stesso anno il ciclo di studi per essi previsto, risulta inferiore agli undici decimi del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per ciascun ruolo dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo è pari alla differenza tra il valore numerico calcolato ai sensi dell'articolo 15 per lo stesso ruolo e il prevedibile numero degli allievi, aspiranti o sottotenenti, prove-

nienti dall'accademia che concluderanno nell'anno considerato il ciclo degli studi per essi previsto.

3. Il Ministro della difesa, in deroga a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 7, ha la facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino eventualmente disponibili, alla data di approvazione della graduatoria, rispetto al valore numerico calcolato ai sensi dell'articolo 15, per ciascun ruolo.

ART. 17.

1. Le accademie militari, le scuole di applicazione dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, la scuola ufficiali dei carabinieri, e gli altri istituti militari che impartiscono insegnamenti a livello universitario e post-universitario sono istituti universitari ad ordinamento speciale.

2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme per disciplinare:

a) l'ordinamento didattico delle accademie, scuole e istituti di cui al comma 1;

b) la determinazione dei corsi di laurea svolti presso i predetti istituti, la definizione dei relativi piani di studio, la durata dei singoli corsi di laurea, nonché gli indirizzi degli studi;

c) il rilascio dei diplomi di laurea;

d) il riconoscimento degli studi compiuti presso le accademie, scuole e istituti militari agli effetti del passaggio ad altri corsi di laurea presso università statali e non statali;

e) l'istituzione e il riordinamento dei ruoli del personale civile docente e il relativo stato giuridico anche ai fini dell'esercizio dell'attività di insegnamento;

f) le modalità per il riconoscimento degli studi compiuti dagli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo all'entrata in vigore della presente legge che abbiano superato il ciclo di studi quadriennale presso le rispettive accademie militari e le scuole di applicazione o la scuola ufficiali dei carabinieri.

3. Nei predetti decreti sono altresì stabilite le equipollenze con i diplomi di laurea validi per l'ammissione agli impieghi nelle carriere direttive, amministrative e tecniche, delle amministrazioni pubbliche e private.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti di cui al comma 2, all'attività di insegnamento presso le accademie, scuole e istituti previsti nel presente articolo si fa fronte mediante incarichi annuali conferiti con decreti del Ministro della difesa o delle finanze a docenti universitari autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione. Docenti universitari possono altresì essere comandati annualmente a prestare attività di insegnamento presso gli istituti militari medesimi; il comando è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa o delle finanze; alle spese per il personale docente provvede il Ministero della difesa o delle finanze.

CAPO III.

UFFICIALI DEI RUOLI SPECIALI.

ART. 18.

1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate sono tratti:

a) con il grado di sottotenente, fatta eccezione per il ruolo navigante speciale dell'Aeronautica, mediante concorso per titoli ed esami:

1) dagli ufficiali di complemento che abbiano completato il servizio di prima nomina;

2) dai sottufficiali in servizio permanente in possesso di licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) con il grado di capitano dagli ufficiali piloti di complemento di cui all'articolo 18 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché dagli ufficiali navigatori di complemento di cui all'articolo 22, comma 4, della presente legge.

2. Gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali in servizio permanente di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 1 possono partecipare ai concorsi indetti per i reclutamenti degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali della Forza armata di appartenenza. Ai predetti concorsi gli ufficiali di complemento possono partecipare limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo di appartenenza. Per i sottufficiali in servizio permanente i diplomi ed i titoli validi per l'accesso a ciascun ruolo speciale sono definiti con decreto ministeriale.

3. I sottotenenti del ruolo naviganti speciale dell'aeronautica sono tratti mediante concorso per titoli ed esami:

a) dai giovani che, in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per la nomina ad ufficiale, superino apposito corso teorico della durata non superiore a sei mesi e conseguano successivamente il brevetto di pilota militare o navigatore militare. Durante la frequenza del corso ed il periodo di istruzione in volo i predetti giovani sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e qualora non superino il corso o non conseguano il brevetto di pilota militare o navigatore militare sono prosciolti dalla ferma e per essi si applicano le norme di cui all'articolo 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

b) dagli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti muniti di brevetto di pilota militare o di navigatore militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti o navigatori e dai

sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica che siano in possesso di licenza di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota, secondo le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 5 luglio 1952, n. 989, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Gli ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza, destinati ad essere impiegati prioritariamente in speciali compiti dei settori organizzativo, logistico, di supporto operativo e dell'informatica, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, mediante separati concorsi per titoli ed esami:

a) dagli ufficiali di complemento che stiano prestando o abbiano prestato servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;

b) dai sottufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente in possesso di licenza di istruzione secondaria di secondo grado.

5. I vincitori dei concorsi di cui ai precedenti commi 1 e 4, dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano un corso applicativo, di durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale è rideterminata l'anzianità relativa in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

6. I vincitori del concorso di cui alla lettera a) del comma 3 sono nominati sottotenenti del ruolo naviganti speciale al conseguimento del brevetto di pilota militare o di navigatore militare.

7. L'anzianità relativa viene determinata in base al punteggio risultante dalla somma di un quinto del voto riportato nella graduatoria di concorso, dei due quinti del voto riportato alla fine del corso teorico e dei due quinti del voto riportato alla fine del corso di pilotaggio o di navigatore. I suddetti voti sono espressi in centesimi.

ART. 19.

1. Il numero dei posti a concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 18 non può superare annualmente, per ciascun ruolo, le aliquote dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori di seguito stabilite:

a) per i ruoli speciali dell'Esercito: un tredicesimo;

b) per i ruoli speciali della Marina: un tredicesimo;

c) per l'Aeronautica:

1) ruolo naviganti speciale: un decimo;

2) tutti gli altri ruoli speciali: un dodicesimo;

d) per il ruolo speciale della Guardia di finanza: un tredicesimo.

2. Il numero dei posti, da stabilirsi nei bandi di concorso di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 19 maggio 1986, n. 224, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico degli ufficiali inferiori, maggiorato sino ad un massimo di un quindicesimo del rispettivo organico. Gli ufficiali reclutati mediante i predetti concorsi, se eccedenti il numero delle vacanze, sono immessi nei relativi ruoli in soprannumero agli organici. Le eventuali eccedenze non sono computate ai fini dei reclutamenti da effettuare in via ordinaria per i suddetti ruoli e sono riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 59.

3. Ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate di cui al precedente articolo 18, comma 1, lettera b), numero 2), può essere riservato fino al 30 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli speciali. Della rimanente aliquota di posti, fino all'80 per cento può essere riservato agli ufficiali di

complemento in ferma biennale di cui al successivo articolo 25. I posti riservati a ciascuna categoria e non ricoperti sono riportati in aumento a quelli previsti per i partecipanti a diverso titolo.

CAPO IV.

LIMITI DI ETÀ PER LA NOMINA AD UFFICIALE DEI RUOLI NORMALI E SPECIALI.

ART. 20.

1. Per essere nominati ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali gli interessati non devono aver superato:

a) il ventiseiesimo anno, se provenienti dagli allievi o aspiranti delle accademie militari nonché dai giovani e dagli ufficiali inferiori di complemento, reclutati ai sensi del comma 1 dell'articolo 13;

b) il trentaduesimo anno, se provenienti dagli allievi o aspiranti delle accademie militari reclutati dai sottufficiali o dai graduati in possesso di licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) il trentesimo anno, se provenienti dagli aspiranti dell'accademia di sanità militare interforze, reclutati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, numero 1);

d) il trentesimo anno, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito l'apposito concorso, se provenienti dai giovani e dagli ufficiali inferiori di complemento reclutati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4 e dell'articolo 13, comma 3.

2. Per essere nominati ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali, gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 18 non devono aver superato, rispettivamente, il trentesimo e il trentaduesimo anno di età, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito l'apposito concorso fatta eccezione per gli ufficiali pi-

loti di complemento reclutati ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché per gli ufficiali navigatori di complemento di cui all'articolo 22, comma 4, della presente legge.

3. Per essere nominati ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica, i giovani reclutati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera a), non devono aver superato il ventitreesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito l'apposito concorso.

CAPO V.

UFFICIALI DEL RUOLO TECNICO-OPERATIVO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL RUOLO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE ARMI E DEI CORPI DELL'ESERCITO, DEL CORPO DEGLI SPECIALISTI DELLA MARINA, DEL RUOLO UNICO SPECIALISTI DELL'ARMA AERONAUTICA E DEL RUOLO TECNICO-OPERATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

ART. 21.

1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi dell'Esercito, del ruolo unico del Corpo degli specialisti della Marina, del ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica e del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza, sono tratti, con il grado di tenente, rispettivamente:

a) dai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri;

b) dai marescialli maggiori dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri);

c) dai capi di prima classe del Corpo equipaggi militari marittimi;

d) dai marescialli di prima classe dell'Aeronautica del ruolo naviganti e del ruolo specialisti;

e) dai marescialli maggiori della Guardia di finanza.

2. I marescialli maggiori e gradi corrispondenti di cui al precedente comma conseguono il grado di tenente in servizio permanente con le modalità previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212.

TITOLO II

RECLUTAMENTO

DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

ART. 22.

1. Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento delle Forze armate è necessario possedere i requisiti fissati nell'articolo 6.

2. La nomina ad ufficiale di complemento ha luogo con il grado di sottotenente dopo il superamento di un corso di durata non inferiore a due mesi e decorre dalla data indicata nel relativo decreto. Gli allievi ufficiali di complemento della Marina, al termine del predetto corso e prima della nomina a guardiamarina, compiono un tirocinio pratico, a bordo o a terra, in qualità di aspirante. L'anzianità relativa dei nominati è determinata in base alla graduatoria del corso frequentato e, quando previsto, del tirocinio.

3. Per essere nominati ufficiali di complemento gli interessati non devono aver superato il trentaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui sono indetti i relativi corsi per allievi ufficiali di complemento. Detto limite è ridotto al ventitreesimo anno per la nomina ad ufficiale pilota di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica.

4. Le norme di cui ai titoli II e IV della legge 19 maggio 1986, n. 224, si estendono, per quanto compatibili, agli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, specialità navigatori, dell'Aeronautica militare.

ART. 23.

1. Gli ufficiali di complemento delle Forze armate sono tratti dai giovani, che non abbiano soddisfatto agli obblighi di leva ovvero, se già alle armi, vi si trovino da non più di due mesi, in possesso di licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o dei diplomi di laurea, definiti per ciascun ruolo, ai sensi del comma 2 del precedente articolo 7.

2. Con determinazione ministeriale sono stabiliti i ruoli e le specialità ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a più ruoli o specialità, è facoltà dell'amministrazione disporre a quale ruolo o a quale specialità i giovani devono essere assegnati, in relazione alle esigenze e tenuto conto delle qualità psico-fisiche e attitudinali degli stessi.

3. Fermo il disposto dell'articolo 59, lettera *a*), della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, la durata del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento è determinata dal Ministro della difesa.

4. Per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Guardia di finanza si applicano le norme di cui alla legge 26 febbraio 1974, n. 45.

ART. 24.

1. L'ammissione al corso di cui all'articolo 22 viene effettuata sulla base dei risultati delle selezioni psico-fisica e attitudinale, del titolo di studio posseduto, delle eventuali specializzazioni particolari, nonché degli altri requisiti previsti, ai sensi della presente legge, per la nomina ad ufficiale.

2. Qualora il numero degli allievi ammessi al corso risulti inferiore a quello degli ufficiali da reclutare, è facoltà del Ministro della difesa di designare d'autorità, a frequentare il corso di cui all'articolo 22, militari alle armi per il compimento del servizio di leva da non più di

due mesi, in possesso dei prescritti requisiti e che abbiano sostenuto favorevolmente le prove di selezione psico-fisica e attitudinale previste per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

3. Per i predetti ufficiali la durata della ferma è pari a quella prevista per i militari di truppa, salvo che gli stessi chiedano la maggiore durata stabilita per gli ufficiali di complemento nominati a domanda.

ART. 25.

1. Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

2. L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La valutazione dei concorrenti è effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base del complesso di elementi di cui all'articolo 53.

3. La commissione è istituita, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

4. Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

5. L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la ido-

neità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

6. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al comma 1 è fissato per ciascuna Forza armata con la legge di bilancio. Tale numero non può comunque essere inferiore a:

- a) Esercito: 600;
- b) Marina: 105;
- c) Aeronautica: 180.

ART. 26.

1. Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti è corrisposto un premio pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

2. I premi di cui al comma 1 non competono, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

3. Ai fini della corresponsione dei premi di fine ferma di cui ai commi 1 e 2, la frazione di semestre superiore a tre mesi è computata come semestre intero.

4. Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali di cui al precedente articolo 25 sono conferite le riserve di posti nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali stabilite nel precedente articolo 19.

5. Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista nel comma 1 dell'articolo 25 sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nella misura del 5 per cento per l'amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

TITOLO III
DISPOSIZIONI
PER IL TEMPO DI GUERRA

ART. 27.

1. In tempo di guerra possono essere effettuati per meriti di guerra:

a) trasferimenti in servizio permanente di tenenti e sottotenenti di complemento nei corrispondenti ruoli normali. I capitani di complemento che nei gradi di ufficiale subalterno siano stati proposti per il trasferimento in servizio permanente per merito di guerra, qualora la proposta abbia esito positivo, possono essere trasferiti in servizio permanente con il grado di tenente, sempre che rinuncino al grado di capitano;

b) nomine a sottotenente in servizio permanente nei ruoli speciali della Forza armata di appartenenza e della Guardia di finanza di sottufficiali che non abbiano superato l'età massima prevista dalla presente legge per la nomina ad ufficiale nei predetti ruoli.

2. I trasferimenti e le nomine di cui al comma 1 sono conferiti all'ufficiale od al sottufficiale che, in azioni belliche, abbiano esercitato un'azione di comando in modo eccezionale in situazioni particolarmente difficili.

3. Per i trasferimenti e le nomine di cui al comma 1 si applicano le norme previste dal successivo articolo 106 per gli avanzamenti e le promozioni in tempo di guerra. Gli ufficiali di complemento trasferiti nei ruoli del servizio permanente conservano l'anzianità di grado posseduta e si collocano in ruolo dopo l'ultimo parigrado di pari o maggiore anzianità.

4. I trasferimenti e le nomine in servizio permanente di cui al presente articolo decorrono a tutti gli effetti dalla data

del fatto d'arme che li ha determinati e si effettuano anchè in eccedenza agli organici.

5. Il Ministro della difesa ed il Ministro delle finanze, in tempo di guerra, hanno facoltà di ridurre la durata dei corsi previsti dalla presente legge.

PARTE III

AVANZAMENTO

TITOLO I

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

CAPO I.

NORME FONDAMENTALI.

ART. 28.

1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

ART. 29.

1. L'avanzamento ha luogo:

- a) ad anzianità;
- b) a scelta.

2. L'avanzamento può aver luogo anche per meriti eccezionali.

ART. 30.

1. Per l'avanzamento ad anzianità l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 28.

2. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.

3. Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 28 e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

4. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito.

5. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

CAPO II.

RUOLI DI ANZIANITÀ.

ART. 31.

1. Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli indicati nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali.

ART. 32.

1. L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ha luogo ai vari gradi, per ciascun ruolo, secondo le forme indicate nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge.

ART. 33.

1. I tenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore possono essere trasferiti, a domanda e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile e della competente commissione d'avanzamento, nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto secondo le norme di cui all'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni.

2. I colonnelli dei ruoli naviganti normale e speciale che siano divenuti fisicamente in modo permanente non idonei al servizio aeronavigante, sempre che conservino l'idoneità generica al servizio militare, possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e anzianità, rispettivamente nei ruoli servizi normali e speciale. Essi, finché permangono nel grado, continuano ad essere computati a tutti gli effetti, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 65 della presente legge, nei numeri massimi della consistenza del grado dei rispettivi ruoli di provenienza di cui alla annessa tabella 3 e conservano i limiti di età per essi previsti nei ruoli naviganti di provenienza. Tali trasferimenti non determinano vacanze nei numeri massimi predetti in deroga a quanto previsto alla lettera c) del comma 1 del successivo articolo 59.

3. Gli ufficiali inferiori e superiori, fino al grado di tenente colonnello, dei ruoli naviganti normale e speciale, che si trovino nelle condizioni fisiche di cui al comma 2, possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e anzianità, rispettivamente nei ruoli servizi normale e speciale. Qualora nei predetti ruoli servizi non vi siano posti disponibili, l'ufficiale sarà ugualmente trasferito e considerato in eccedenza.

4. Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale trasferiti nei ruoli servizi hanno precedenza sugli ufficiali di uguale anzianità presenti in ruolo.

5. Gli ufficiali di cui al presente articolo non possono conseguire nel nuovo ruolo promozioni con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

ART. 34.

1. Qualora nell'organico degli ufficiali inferiori dei singoli ruoli normali, dopo avere effettuato le promozioni da capitano a maggiore e le annuali immissioni in ruolo, esistano ancora vacanze, il Ministro della difesa ed il Ministro delle finanze, su proposta rispettivamente del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale della Guardia di finanza, possono bandire concorsi per titoli ed esami per il trasferimento, a detti ruoli, di capitani dei corrispondenti ruoli speciali, in numero anche inferiore alle predette vacanze.

2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i capitani dei ruoli speciali che, alla data di scadenza del bando di concorso, abbiano:

a) un'età non superiore a 37 anni;

b) compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti, di imbarco, eventualmente prescritti per l'avanzamento nei ruoli di appartenenza;

c) conseguito il titolo di studio richiesto per i pari grado dei ruoli a cui intendono accedere o titolo di studio equipollente.

3. I capitani trasferiti nei ruoli normali ai sensi dei precedenti commi conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti nel nuovo ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità di grado.

4. Le modalità del concorso, i titoli di studio equipollenti, i requisiti professionali da valutare ed i programmi di esame sono stabiliti con decreti del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze.

CAPO III.

AUTORITÀ COMPETENTI

AD ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO.

ART. 35.

1. Esprimono giudizi sull'avanzamento:

a) le commissioni superiori di avanzamento e le commissioni ordinarie di

avanzamento costituite presso l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e la Guardia di finanza;

b) i superiori gerarchici.

ART. 36.

1. Le commissioni superiori d'avanzamento esprimono giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione.

2. Le commissioni ordinarie d'avanzamento esprimono giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente a maggiore.

3. Le commissioni d'avanzamento sono nominate dal Ministro della difesa o dal Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti.

5. I predetti Ministri stabiliscono, con propria determinazione, i superiori gerarchici cui compete esprimere i giudizi sull'avanzamento.

ART. 37.

1. I componenti delle commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a tali commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento.

2. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:

a) Ministro o sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione;

b) capo di stato maggiore della difesa;

c) segretario generale del Ministero della difesa;

d) capo di gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi altra amministrazione;

e) comandante generale della Guardia di finanza, salvo quanto disposto al successivo articolo 41;

f) consigliere militare del Presidente della Repubblica;

g) consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Non possono far parte delle predette commissioni gli ufficiali impiegati presso:

a) i servizi di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801;

b) gli enti, comandi o unità internazionali che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale.

4. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo.

5. Per la validità delle deliberazioni delle commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.

ART. 38.

1. Le commissioni superiori di avanzamento dell'Esercito sono composte:

a) per l'avanzamento a generale:

1) dal capo di stato maggiore dell'Esercito e dal presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;

2) dai sette generali di corpo d'armata più anziani del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni che non rivestono le cariche di cui al precedente numero 1);

3) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano del corpo

tecnico, o dei trasporti e materiali, o sanitario, o di commissariato, o di amministrazione quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo; quando la valutazione riguardi un ufficiale veterinario del Corpo sanitario di grado inferiore a generale interviene anche l'ufficiale generale veterinario più elevato in grado o più anziano;

b) per l'avanzamento al grado di colonnello:

1) dagli ufficiali generali indicati nei numeri 1) e 3) della precedente lettera a);

2) dai sette generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni che seguono immediatamente in ruolo quelli di cui al numero 2) della precedente lettera a).

2. Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, qualora non compreso tra gli ufficiali generali indicati nel comma 1 partecipa, quale componente, alle commissioni superiori di avanzamento, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma stessa.

3. Assume la presidenza delle predette commissioni il capo di stato maggiore dell'Esercito o, in caso di assenza o impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano tra i presenti.

ART. 39.

1. La commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:

a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di capo di stato maggiore della Marina e di presidente della sezione marina del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) da tutti gli ammiragli di squadra, sino ad un massimo di cinque, che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo,

più anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla precedente lettera *a*);

c) da tre ufficiali ammiragli più elevati in grado o più anziani del ruolo normale dei Corpi del genio navale, armi navali, sanitario, di commissariato o delle capitanerie di porto, in sostituzione di tre dei cinque ammiragli di cui alla precedente lettera *b*), quando la valutazione riguardi ufficiali dei suddetti Corpi.

2. Assume la presidenza il capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra più anziano tra i presenti.

ART. 40.

1. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di capo di stato maggiore dell'Aeronautica e di presidente della sezione Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) da tutti i generali di squadra aerea, sino ad un massimo di quattro, che siano o siano stati preposti al comando di forze aeree o al comando di regione aerea ovvero a comandi di grande unità equiparati a comando di squadra aerea, più anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla precedente lettera *a*);

c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, del ruolo servizi, o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo ruolo o Corpo.

2. Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea più anziano tra i presenti.

ART. 41.

1. La commissione superiore d'avanzamento della Guardia di finanza è composta:

a) dal comandante generale della Guardia di finanza, presidente;

b) dal comandante in seconda della Guardia di finanza;

c) dai generali di divisione della Guardia di finanza.

ART. 42.

1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) da un generale di grado non inferiore al generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, presidente;

b) da cinque generali o colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, uno per ciascuna delle suddette Armi;

c) da due generali o colonnelli dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi, quando la valutazione riguarda ufficiali dell'Arma o dei Corpi stessi;

d) da un colonnello del ruolo speciale delle Armi o dei Corpi quando la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli.

2. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati dal Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore dell'Esercito.

3. Interviene con funzione consultiva il direttore generale del personale ufficiali che può farsi rappresentare da un ufficiale generale o colonnello impiegato nella direzione generale.

ART. 43.

1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina è composta:

a) da un ammiraglio di grado non inferiore ad ammiraglio di divisione, presidente;

b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore;

c) da tre ufficiali ammiragli o capitani di vascello del ruolo normale dei Corpi del genio navale, armi navali, sanitario, di commissariato o delle capitaneerie di porto, in sostituzione di tre dei quattro ufficiali di cui alla precedente lettera b), quando la valutazione riguardi ufficiali dei suddetti corpi.

2. Per la valutazione degli ufficiali del Corpo degli specialisti della Marina, il Corpo di appartenenza, di cui alla lettera c) del comma 1 è stabilito con decreto ministeriale in base alla categoria di provenienza dell'ufficiale da valutare.

3. Il presidente e i componenti della commissione sono designati dal Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Marina.

4. Interviene con funzione consultiva il direttore generale del personale militare che può farsi rappresentare da un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello impiegato nella direzione generale.

ART. 44.

1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) da un generale di grado non inferiore a generale di divisione aerea, presidente;

b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti normale;

c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo servizi normale o del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dei ruoli servizi, o

del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

2. Il presidente e i componenti della commissione sono designati dal Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

3. Interviene con funzione consultiva il direttore generale del personale militare che può farsi rappresentare da un ufficiale generale o colonnello impiegato nella direzione generale.

ART. 45.

1. La commissione ordinaria di avanzamento della Guardia di finanza è composta:

- a) da un generale di divisione, presidente;
- b) da quattro generali di brigata;
- c) da un colonnello.

2. I componenti della commissione sono designati dal Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.

TITOLO II

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

CAPO I.

VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO.

ART. 46.

1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza e secondo quanto stabilito dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge:

- a) aver maturato gli anni di anzianità minima indicati per ciascun grado;
- b) aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti d'imbarco;

c) essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami e i corsi.

2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i periodi di comando e di attribuzioni specifiche indicati nelle suddette tabelle per il grado rivestito possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da quelli eventualmente effettuati nel grado immediatamente inferiore.

3. Gli incarichi nei quali sono riconosciuti validi i periodi di comando e di attribuzioni specifiche, di cui al comma 2, sono definiti con decreti del Presidente della Repubblica. Detti periodi di comando e di attribuzioni specifiche debbono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale, nell'assolvimento di funzioni inerenti al proprio grado, salvo quanto disposto per gli ufficiali della Marina al successivo articolo 47.

ART. 47.

1. Per gli ufficiali della Marina militare il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto per intero su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto assolvono i periodi di comando o di attribuzioni specifiche presso gli Uffici periferici del Ministero della marina mercantile e gli enti e i comandi territoriali della Marina militare.

2. Ai fini dell'avanzamento al grado di ammiraglio di squadra ed al grado di contrammiraglio, il periodo di comando navale può essere sostituito, in tutto o in parte, da attribuzioni di comando svolte presso comandi territoriali della Marina militare da determinare con le modalità di cui al comma 3 del precedente articolo 46.

3. Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco su navi della Marina militare in armamento o in riserva, nonché quello compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandante, su navi non iscritte nel naviglio dello

Stato, purché addette ai servizi dello Stato, o a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizi di emigrazione. È altresì valido il periodo di imbarco compiuto su piroscafi della Marina mercantile per istruzione professionale. In ogni caso la metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

4. Per gli ufficiali comandati a prestare servizio su navi da guerra estere o in territorio estero i periodi di imbarco, comando o servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.

5. Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante e gli ufficiali che seguono presso reparti di volo corsi per il conseguimento di un brevetto relativo al predetto servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva o come in servizio presso una Capitaneria di porto se ufficiale del relativo corpo. Si intendono in servizio navigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo di voli prescritto.

6. Sono considerati altresì, come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva, ai fini dell'avanzamento:

a) gli ufficiali inferiori facenti parte degli equipaggi delle unità navali in allestimento, destinati presso i reparti da sbarco ed i reparti incursori e subacquei, assegnati ai nuclei di addestramento al servizio marinaresco presso gli istituti di formazione ed i centri di addestramento e reclutamento;

b) i tenenti di vascello specialisti di elicottero in servizio presso i reparti elicotteri nel limite massimo di un terzo del periodo prescritto.

7. Gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto imbarcati su unità navali del corpo sono considerati al fine dell'avanzamento come in servizio presso una Capitaneria di porto.

ART. 48.

1. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di ministro o di sottosegretario di Stato.

2. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia stato rinviato a giudizio imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

ART. 49.

1. Il 31 dicembre di ogni anno, il direttore generale del personale militare competente per ciascuna Forza armata e per la Guardia di finanza il comandante generale, con apposita determinazione, indicano per ciascun grado e ruolo gli ufficiali eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tale determinazione sono inclusi:

a) gli ufficiali non ancora valutati che alla data suddetta abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dal precedente articolo 46;

b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;

c) gli ufficiali non idonei da rivalutare ai sensi del successivo articolo 68;

d) gli ufficiali da valutare o rivalutare ai sensi dei successivi articoli 72, 73 e 74 compresi gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 48.

2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali valutati ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei per quattro volte e non iscritti in quadro, non possono essere ulteriormente valutati se non siano trascorsi due anni dall'anno cui si riferisce l'ultimo giudizio di idoneità. Al maturare della predetta condizione, i tenenti colon-

nelli sono inclusi in apposita determinazione e sono valutati, fino al raggiungimento del limite di età, per la formazione dei quadri di avanzamento nei quali saranno iscritti secondo la graduatoria di merito, nel numero corrispondente a quello delle promozioni indicate nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge.

3. I capitani dei ruoli normali e speciali che siano stati già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, e che abbiano raggiunto le condizioni previste dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge ai fini della valutazione per l'avanzamento ad anzianità, non sono più valutati per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore.

4. Il direttore generale competente e, per la Guardia di finanza, il comandante generale, con propria determinazione indicano, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dal precedente articolo 46. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.

ART. 50.

1. La commissione superiore, la commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, per gli ufficiali dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza e dalle pratiche personali, per gli ufficiali della Marina.

2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a tenente di vascello, le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministro della marina mercantile per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.

3. Le commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore in grado,

in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

4. Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dopo aver sentito il parere delle autorità da cui l'ufficiale dipende per l'impiego.

ART. 51.

1. Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi.

2. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione del giudizio e dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 52.

1. La commissione superiore e la commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta e ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevole superiore:

a) alla metà dei votanti, per l'avanzamento fino al grado di colonnello;

b) ai due terzi dei votanti, per l'avanzamento ai vari gradi di generale.

2. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

3. Per l'avanzamento a scelta, le commissioni formano le gradatorie attribuendo un punto di merito a ciascuno degli ufficiali giudicati idonei e iscritti nei relativi elenchi di cui al comma 2.

ART. 53.

1. Il punto di merito di cui al comma 3 dell'articolo 52 è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

2. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerienze di guerra e comportamento in guerra: qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco, al complesso dei trascorsi di carriera e alla rilevanza delle funzioni connesse con gli incarichi ricoperti;

c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.

3. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) del comma 2 sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è, quindi, diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

4. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione e di brigata ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle lettere a), b), c) del comma 2 considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

5. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le modalità applicative delle norme contenute nel presente articolo.

ART. 54.

1. Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 52 e 53, sono

sottoposti al Ministro della difesa, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione.

2. Il provvedimento d'esclusione deve essere motivato e notificato all'interessato.

3. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali esclusi dagli elenchi e dalle graduatorie di merito ai sensi del precedente comma 1, nonché gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

4. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione del giudizio di idoneità o di non idoneità all'avanzamento e, agli ufficiali giudicati idonei, la posizione assunta nella graduatoria di merito.

ART. 55.

1. Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento.

2. Avverso il giudizio espresso dal superiore gerarchico è ammesso il ricorso al Ministro competente il quale decide sentita la commissione ordinaria di avanzamento della Forza armata di appartenenza dell'ufficiale o alla commissione ordinaria di avanzamento della Guardia di finanza per gli ufficiali della Guardia di finanza.

CAPO II.

QUADRI DI AVANZAMENTO E PROMOZIONI.

ART. 56.

1. Il Ministro della difesa, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma

altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei;

b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

2. Gli ufficiali di cui alla lettera a) del comma 1 sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.

3. Gli ufficiali di cui alla lettera b) del comma 1 sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria.

4. Quando il giudizio sull'avanzamento ad anzianità è espresso dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento sono formati iscrivendovi, in ordine di ruolo, gli ufficiali idonei.

5. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

6. Qualora un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso.

7. La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 57.

1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non è prevista promozione, approva egualmente la graduatoria, ma forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno viene a verificarsi una vacanza nei gradi rispettivamente superiori: la relativa promozione decorre dalla data di formazione della corrispondente vacanza.

2. Per i gradi suddetti, qualora, dopo che sia stata effettuata la promozione di cui al comma 1 ovvero quella stabilita per l'anno dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge, si verifichi un'altra vacanza nei gradi rispettiva-

mente superiori, questa è rinviata all'anno successivo e colmata con una promozione sotto la data del 1° luglio.

3. Nei casi in cui trova applicazione il presente articolo, il nuovo ciclo delle promozioni a scelta ha inizio dall'anno di formazione dell'ultimo quadro di avanzamento.

ART. 58.

1. Gli ufficiali di grado superiore a sottotenente, iscritti nel quadro di avanzamento a scelta o ad anzianità, sono promossi, indipendentemente dal numero delle vacanze esistenti nel grado superiore, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.

2. I sottotenenti che siano in possesso dei requisiti previsti nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge, se giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con anzianità corrispondente alla data del compimento di:

a) due anni di permanenza nel grado, se appartenenti ai ruoli normali (esclusi gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto reclutati con concorso ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera *b)* e speciali;

b) un anno di permanenza nel grado, se appartenenti al ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto di cui alla precedente lettera *a)*.

3. I tenenti dei Corpi sanitari che siano in possesso dei requisiti previsti nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, se giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi alla data del 1° luglio:

a) dell'anno successivo a quello della nomina ad ufficiale, qualora sia richiesto un corso legale di laurea sessennale;

b) del secondo anno successivo a quello della nomina ad ufficiale, qualora sia richiesto un corso legale di laurea quinquennale;

c) del terzo anno successivo a quello della nomina a ufficiale, qualora sia richiesto un corso legale di laurea quadriennale.

4. Qualora per un determinato grado siano previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.

5. I tenenti colonnelli di cui al comma 2 del precedente articolo 49, iscritti nei quadri di avanzamento, sono promossi dopo i parigrado valutati ai sensi del comma 1 dello stesso articolo ed iscritti in quadro per il medesimo anno.

6. La promozione a generale di corpo d'armata è effettuata previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'ufficiale, per il quale il Consiglio dei ministri delibera che non sia promosso, è tolto dal quadro di avanzamento ed è considerato definitivamente non idoneo.

ART. 59.

1. Determinano vacanze nei numeri massimi della consistenza dei gradi e negli organici:

a) le promozioni;

b) le cessazioni dal servizio permanente;

c) i trasferimenti in altro ruolo;

d) l'esclusione dal computo del numero massimo della consistenza del grado, per colonnelli e generali, ed il collocamento in soprannumero agli organici per i rimanenti gradi, disposti per legge;

e) i decessi.

2. Le vacanze derivanti dagli eventi di cui alle lettere a), b), c) e d), si determinano dalla data di decorrenza degli eventi stessi; le vacanze derivanti dal-

l'evento di cui alla lettera *e*) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.

ART. 60.

1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le promozioni sono effettuate in un numero fisso annuale. Le tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge stabiliscono per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali.

2. Le promozioni per colmare le vacanze risultanti dai provvedimenti di cui all'articolo 59, lettera *d*), salvo che l'esclusione dal computo del numero massimo o il collocamento in soprannumero derivino dall'applicazione dell'articolo 29, sesto comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, o dell'articolo 62 della presente legge, sono effettuate in aggiunta al numero fisso annuale di cui al comma precedente; le promozioni al grado di colonnello o corrispondente sono effettuate in aggiunta a quelle previste dall'articolo 49, comma 2. Tali promozioni decorrono dal 1° luglio immediatamente successivo alla data sotto la quale si sono verificate le vacanze.

ART. 61.

1. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, le promozioni non effettuate sono portate in aumento, per una sola volta, al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.

2. Nel caso in cui il numero degli ufficiali di un determinato grado sia inferiore all'organico o alla consistenza massima del grado stesso, è in facoltà del Ministro della difesa richiamare in servizio nell'ordine, ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri, in ordine inverso di anzianità, ovvero, se necessario, dell'ausiliaria.

ART. 62.

1. Qualora nell'organico unico dei maggiori e tenenti colonnelli, alla data del 1° luglio di ciascun anno, non esistano vacanze sufficienti per effettuare tutte le promozioni a scelta e ad anzianità dei capitani previste dalla presente legge, il Ministro della difesa, sotto la stessa data, forma le vacanze ancora occorrenti collocando in soprannumero all'organico, nell'ordine di ruolo, altrettanti tenenti colonnelli.

2. Per i ruoli nei quali il grado massimo previsto è quello di maggiore, le vacanze necessarie per effettuare le promozioni a scelta da tenente a capitano e da capitano a maggiore vengono formate, con l'osservanza delle norme indicate nel precedente comma, collocando in soprannumero agli organici, in ordine di ruolo, rispettivamente i capitani e i maggiori.

ART. 63.

1. Il numero massimo della consistenza complessiva dei generali e dei colonnelli in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza è suddiviso come nella allegata tabella 9.

2. Il numero massimo della consistenza dei generali e dei colonnelli dei singoli ruoli di ciascuna Forza armata e della Guardia di finanza è fissato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge. Per ciascuna Forza armata e nell'ambito dello stesso grado, la ripartizione di cui alle predette tabelle può essere modificata con decreti del Presidente della Repubblica emanati su proposta del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze funzionali. Per il Corpo delle Capitanerie di porto la proposta è formulata di concerto con il Ministro della marina mercantile, in relazione alle esigenze funzionali della marina mercantile. Per la

Guardia di finanza, la proposta è avanzata dal Ministro delle finanze, in relazione alle esigenze funzionali del proprio dicastero.

ART. 64.

1. Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza che ricoprono le cariche di Ministro e di Sottosegretario di Stato o che vengano impiegati nei servizi di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, o che siano a disposizione del Ministero degli affari esteri per l'assistenza ai paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, o comunque impiegati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, non vengono computati nel numero massimo della consistenza del rispettivo grado se colonnelli o generali e, se appartenenti agli altri gradi, sono collocati in soprannumero all'organico del proprio grado, nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge e permangono nella stessa posizione anche in caso di reimpiego nelle Forze armate o nella Guardia di finanza limitatamente al grado rivestito, salvo che si verifichi vacanza per una delle cause predette.

2. L'esclusione dal computo del numero massimo della consistenza del grado ed il collocamento in soprannumero sono adottati con decreti del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze salvo quanto disposto dalle norme vigenti per il personale di cui alla citata legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. Gli ufficiali di cui al comma 1, qualora non diversamente precisato dalla legge, vengono valutati a loro turno e, se iscritti in quadro, ove non ancora rientrati nella Forza armata o nella Guardia di finanza, vengono promossi in eccedenza restando nella posizione di non computati nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumeraria.

ART. 65.

1. Qualora nei gradi di generale e di colonnello, dopo che siano state effettuate

tutte le promozioni a scelta stabilite per l'anno dalla presente legge, si verificchino eccedenze rispetto alle consistenze fissate per ciascun grado e per ciascun ruolo, tali eccedenze sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri fino al raggiungimento dei limiti di età del grado rivestito, a decorrere dal 1° luglio dell'anno stesso e a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo, secondo il seguente ordine:

a) ufficiali giudicati o considerati non idonei all'avanzamento;

b) rimanenti ufficiali.

2. Agli ufficiali di cui al comma 1, si applicano i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8, dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

3. Il comma 5 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si applica agli ufficiali di ogni grado delle Forze armate e della Guardia di finanza.

ART. 66.

1. Fermi restando i gradi massimi previsti all'articolo 32 della presente legge, agli ufficiali generali e ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata o Segretario generale del Ministero della difesa è conferito, a tutti gli effetti, con lo stesso decreto di nomina il grado di generale di armata o ammiraglio di armata o generale di armata aerea.

2. Gli ufficiali nominati alle cariche di cui al comma 1 non sono computati nel numero massimo dei generali di corpo d'armata o gradi corrispondenti di cui al precedente articolo 63.

3. A detti ufficiali compete lo stipendio annuo lordo spettante al generale di corpo d'armata o grado corrispondente, maggiorato del 12 per cento, fermo restando la disciplina riguardante l'attribuzione delle classi o scatti stipendiali e di tutte le altre indennità previste per il

generale di corpo d'armata o grado corrispondente.

4. Agli ufficiali generali che rivestono l'incarico di Capi di corpo dei Corpi di commissariato e sanitario delle tre forze Armate, dei Corpi dei trasporti e dei materiali e di amministrazione dell'Esercito, del corpo delle Capitanerie di porto e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è conferito, a tutti gli effetti, il grado di generale ispettore e di ammiraglio ispettore capo.

5. Al Generale di Corpo d'Armata che riveste la carica di Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza viene conferita, all'atto della nomina, la 4^a stella funzionale. Al Vice Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e al Comandante in 2^a della Guardia di finanza è conferito, a tutti gli effetti, il grado di Generale di Corpo d'Armata.

ART. 67.

1. Le norme previste dal terzo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, si applicano anche all'ufficiale deceduto per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio, anche se non compreso nella determinazione di cui al precedente articolo 49.

2. Al suddetto personale, qualora abbia conseguito il grado vertice del proprio ruolo, si applica il comma 6, dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

CAPO III.

NON IDONEITÀ ALL'AVANZAMENTO.

ART. 68.

1. Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento non sono più valutati e permangono in servizio fino alla data di collocamento in ausiliaria o in aspettativa per riduzione di quadri.

2. I tenenti ed i sottotenenti di tutti i ruoli, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro di avanzamento dell'anno successivo a quello del quadro per il quale furono per la prima volta valutati: se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, esclusi i tenenti dei ruoli tecnico-amministrativo e tecnico-operativo dell'Esercito, del Corpo degli specialisti della Marina, del ruolo unico specialisti dell'Aeronautica e tecnico-operativo della Guardia di finanza, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che a loro compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, salvo quanto disposto ai successivi articoli 77, 78, 79 e 80.

3. Sono considerati a tutti gli effetti definitivamente non idonei all'avanzamento:

a) gli ufficiali che non abbiano compiuto i periodi di comando o di attribuzioni specifiche, perché non destinati alla relativa carica o esonerati da essa con determinazione del Ministro, previo conforme parere della competente commissione di avanzamento;

b) gli ufficiali che non abbiano superato o che abbiano rinunciato, con dichiarazione scritta, ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento;

c) gli ufficiali che, in condizione di essere valutati per l'avanzamento, abbiano presentato domanda di rinuncia, anche non motivata, e sulla quale il Ministro, si sia pronunciato favorevolmente in relazione alle esigenze di servizio.

CAPO IV.

SOSPENSIONE DELLE PROMOZIONI E
RINNOVAZIONE DEI GIUDIZI DI AVANZAMENTO.

ART. 69.

1. È sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condi-

zioni indicate nel comma 2 dell'articolo 48.

2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

3. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

ART. 70.

1. Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

3. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 71.

1. L'autorità che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la commissione superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, ovvero la commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.

3. Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.

4. L'ufficiale cancellato dal quadro è definitivamente non idoneo all'avanzamento. All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 72.

1. L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 48, comma 2, e dell'articolo 69, perché rinviato a giudizio in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perché sospeso dall'impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato.

2. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso senza dar luogo all'adozione di provvedimento di cessazione dal servizio permanente o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

a) quando si tratti di avanzamento ad anzianità, l'ufficiale se giudicato idoneo è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) quando si tratti di avanzamento a scelta, l'ufficiale se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione non è computata nel numero di quelle da attribuire per l'anno cui si riferisce la graduatoria in

occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato e l'eccedenza è riassorbita con le vacanze da cause diverse da quelle indicate alle lettere *a)* e *d)* del comma 1 del precedente articolo 59.

c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.

ART. 73.

1. L'ufficiale non valutato a norma dell'articolo 48, comma 1, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 72.

2. L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 70 è nuovamente incluso nella determinazione annuale successiva alla data della sospensione. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 72.

3. All'ufficiale non valutato a suo tempo per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 46, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per infermità si applicano le disposizioni delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 72.

4. L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 50 è nuovamente incluso nella determinazione annuale successiva alla data della sospensione. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 72.

CAPO V.

RINNOVAZIONE DI GIUDIZIO
DI AVANZAMENTO ANNULLATO.

ART. 74.

1. Quando si debba rinnovare un giudizio d'avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esiste vacanza al grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione non è computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio e l'eccedenza è riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 59.

2. L'ufficiale promosso al grado di colonnello o ai gradi di generale ai sensi del presente articolo non è computato nei numeri massimi delle consistenze complessive dei rispettivi gradi previste dal precedente articolo 63. Egli permane nella predetta posizione di non computato fino alla data di cessazione dal servizio permanente, ovvero di promozione al grado superiore.

3. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di

età del grado conseguito, ovvero che raggiunga il limite di età prima del compimento del periodo prescritto di comando o di attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado successivo, non sono richiesti i requisiti predetti.

4. Nel procedere alla nuova valutazione, la competente commissione di avanzamento deve tener conto di tutti gli elementi contenuti nei giudizi di annullamento, con particolare riguardo a quelli che risultano utili per determinare il posto da assegnare all'interessato nella graduatoria di merito.

CAPO VI.

AVANZAMENTO PER MERITI ECCEZIONALI.

ART. 75.

1. L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizi all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica o alla Guardia di finanza e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve aver compiuto almeno la metà del periodo minimo di permanenza previsto per il grado e il ruolo di appartenenza, nonché l'intero periodo di comando o di attribuzioni specifiche richiesto e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali. Per i gradi in cui, nel servizio permanente, sono previste entrambe le forme di avanzamento, il predetto periodo minimo è quello richiesto per l'avanzamento a scelta.

ART. 76.

1. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal gene-

rale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.

2. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.

3. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del Ministro. Se più ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.

4. Il decreto di promozione per meriti eccezionali reca la motivazione.

CAPO VII.

NORME PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI TENENTI E DEI SOTTOTENENTI DEI RUOLI NORMALI.

ART. 77.

1. Per i sottotenenti dei ruoli normali dell'Esercito e della Guardia di finanza che superino i corsi delle scuole di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro competente, il nuovo ordine di anzianità in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dagli ordinamenti dei singoli istituti militari di formazione.

2. I sottotenenti di cui al comma 1 che non superino uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto, sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe

spettato se avessero superato il corso al loro turno.

3. I sottotenenti di cui al comma 1, e gli aspiranti dell'accademia di sanità militare interforze che non completano il ciclo di studio per il conseguimento del diploma di laurea per essi previsto entro il periodo massimo stabilito, sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 11 e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

4. I sottotenenti e gli aspiranti suddetti che frequentano corsi di laurea presso università statali ai fini del completamento degli studi possono ottenere dal Ministro competente, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga di un anno accademico. Qualora gli interessati completino il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa vengono iscritti in ruolo dopo i pari grado che abbiano regolarmente superato il predetto ciclo nello stesso anno, con l'anzianità assoluta di questi ultimi.

5. Per gli ufficiali ed aspiranti di cui al comma 4 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

ART. 78.

1. Per i guardiamarina dei ruoli normali del Corpo di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali, che superino il biennio di applicazione dell'accademia navale viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla graduatoria stabilita secondo le norme dello statuto dell'accademia navale.

2. I guardiamarina dei ruoli normali del Corpo di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali che superino gli esami del secondo anno di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che

hanno superato detti esami nella prima sessione.

3. I guardiamarina dei ruoli normali del Corpo di stato maggiore del genio navale e delle armi navali, che per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute, frequentino il secondo anno di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

4. I guardiamarina dei ruoli normali del Corpo di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali che non superino il secondo anno di applicazione sono ammessi a frequentarlo l'anno successivo purché non abbiano già ripetuto una delle classi del biennio propedeutico o il primo anno di applicazione. Ove lo superino, essi sono promossi, se idonei, con l'anzianità attribuita ai guardiamarina unitamente ai quali hanno superato il secondo anno di applicazione.

5. I guardiamarina dei ruoli normali del Corpo di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali, che per la seconda volta non superino il secondo anno di applicazione o che non possano ripeterlo per il motivo indicato nel comma 4, sono trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con l'obbligo di permanere in servizio per quattro anni dalla data di trasferimento. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

ART. 79.

1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali del genio navale e delle armi navali debbono completare gli studi applicativi e conseguire la laurea in due anni decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole di ingegneria dello Stato, compresa la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno.

2. Gli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi in due anni sono

ammessi a completarli in tre anni, purché al termine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a dieci delle materie di insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole di ingegneria o del politecnico. Detti ufficiali sono però aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

3. Gli ufficiali che conseguono la laurea con ritardo per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero conseguito la laurea al loro turno.

4. Gli ufficiali che non conseguano la laurea nel periodo di servizio previsto dal comma 2 o che, al termine del secondo anno, non abbiano superato gli esami indicati in detto comma, sono trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con l'obbligo di permanere in servizio per quattro anni dalla data di trasferimento. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

ART. 80.

1. Per i sottotenenti dei ruoli naviganti normale e servizi normale dell'Aeronautica che superino il corso di perfezionamento viene determinato con decreto del ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto di classifica riportato per la nomina a sottotenente, ridotto in centesimi, e dal punto, espresso in centesimi, attribuito all'ufficiale al termine del corso di perfezionamento.

2. I sottotenenti che superino il corso di perfezionamento nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso in prima sessione.

3. I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.

4. I sottotenenti che superino il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

5. I sottotenenti del ruolo naviganti normale che non superino per la seconda volta il corso di perfezionamento sono trasferiti, con le modalità di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 11 della presente legge, nel ruolo naviganti speciale qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, o nel ruolo servizi speciale se non siano in possesso dei predetti brevetti, e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

6. Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale ai sensi del comma 5 debbono contrarre l'obbligo di permanere in servizio per dodici anni dalla data del trasferimento. Detti ufficiali possono chiedere, dopo almeno sei anni di servizio, il proscioglimento dalla ferma contratta all'atto del trasferimento. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento per motivi di servizio.

7. I sottotenenti del ruolo naviganti normale che non conseguano il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare possono essere trasferiti con il grado e l'anzianità posseduti, anche in soprannumero, a domanda e previo parere della commissione ordinaria d'avanzamento, nel ruolo servizi normale. Detti ufficiali contraggono gli obblighi di permanenza in servizio previsti per gli ufficiali del ruolo servizi normale.

8. I sottotenenti che non ottengono il trasferimento al ruolo servizi normale ai sensi del comma 7 cessano dal servizio

permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali con iscrizione nel ruolo servizi. Detti ufficiali sono tratti in servizio temporaneo nel caso in cui debbano assolvere le ferme ordinarie e speciali o i particolari vincoli di permanenza in servizio volontariamente contratti.

9. Gli ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo del corpo del genio aeronautico, ruolo normale, reclutati mediante i corsi normali dell'accademia aeronautica debbono, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità del piano di studi approvato dall'accademia stessa, conseguire la laurea in ingegneria nelle sessioni di esame o nell'appello di febbraio e superare un esame di cultura militare secondo un programma stabilito dal Ministero.

10. I sottotenenti dei ruoli normali, per i quali sia prevista la frequenza di corsi di laurea presso università statali ai fini del completamento degli studi, possono ottenere dal Ministro, su proposta delle autorità gerarchiche e nell'ambito delle norme vigenti, la proroga di un anno accademico. Qualora completino il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa vengono iscritti in ruolo dopo i pari grado che abbiano regolarmente superato il predetto ciclo nello stesso anno.

11. I sottotenenti dei ruoli normali che non completino il ciclo di studi per il conseguimento del diploma di laurea per essi previsto entro il periodo massimo stabilito, compresa l'eventuale proroga di un anno, e quelli che non abbiano superato l'esame di cultura militare di cui al precedente nono comma, sono trasferiti nei ruoli speciali in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 11 della presente legge e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

12. I provvedimenti di cui all'ultima parte dei commi 10 e 11 non si applicano agli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi nel periodo previsto per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute.

TITOLO III

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEI RUOLI AD ESAURIMENTO

ART. 81.

1. Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti ai ruoli ad esaurimento si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, commi 1, 2, 5 e 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

TITOLO IV

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'AUSILIARIA, DELLA RISERVA E DI COMPLEMENTO IN CONGEDO ILLIMITATO

CAPO I.

DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 82.

1. Nella categoria degli ufficiali in congedo, l'avanzamento si effettua per gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e del complemento.

2. L'avanzamento ha luogo ad anzianità. A tal fine, il Ministro determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mo-

bilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento.

3. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono e gli ufficiali vi sono iscritti in ordine di ruolo. Le promozioni sono conferite dal 1° gennaio al 31 dicembre in relazione al verificarsi delle condizioni previste dai successivi articoli del presente titolo.

4. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento che non conseguano la promozione nell'anno di validità dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo. Qualora non conseguano la promozione debbono essere nuovamente valutati per la formazione dei quadri di avanzamento degli anni successivi.

ART. 83.

1. L'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento se non sia riconosciuto idoneo al servizio militare in relazione alla categoria di appartenenza.

2. Per l'ufficiale che venga a trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 48, 51, 69, 70 e 71, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 72 e 73.

CAPO II.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'AUSILIARIA E DELLA RISERVA.

ART. 84.

1. L'avanzamento degli ufficiali generali dell'ausiliaria e della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello con il quale hanno cessato dal servizio permanente e, comunque, non oltre il grado massimo previsto per il ruolo di provenienza.

2. Gli ufficiali di cui al comma 1 per essere valutati per l'avanzamento devono:

a) aver maturato, in servizio o in congedo, le permanenze nel grado, previste ai fini della valutazione nelle tabelle 1, 2, 3 e 4, annesse alla presente legge, maggiorate di un terzo espresso in mesi;

b) aver compiuto, nel grado rivestito, almeno un anno di servizio complessivo da richiamati; il richiamo si attua nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 61.

3. L'avanzamento degli ufficiali di grado non superiore a colonnello dell'ausiliaria e della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello con il quale hanno cessato dal servizio permanente, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di provenienza. Essi sono promossi una volta collocati nelle predette posizioni dell'ausiliaria e della riserva, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 85. Qualora essi conseguano una promozione oltre il grado massimo previsto per il ruolo di provenienza possono, con il nuovo grado, essere richiamati in servizio solo in caso di guerra.

4. Gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva di qualsiasi grado che, all'atto della cessazione dal servizio attivo siano stati promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, non possono conseguire ulteriore avanzamento.

ART. 85.

1. L'ufficiale dell'ausiliaria e della riserva, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria o nella riserva l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

CAPO III.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
DI COMPLEMENTO.

ART. 86.

1. L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello.

ART. 87.

1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalle tabelle 5, 6, 7 e 8 annesse alla presente legge.

2. È dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che abbia compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nelle tabelle suddette.

ART. 88.

1. Gli ufficiali di complemento iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione.

ART. 89.

1. L'ufficiale di complemento, che sia giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado, di maggiore o di eguale anzianità, appartenenti ai corrispondenti

ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

2. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

ART. 90.

1. Gli ufficiali di complemento ammessi alla ferma biennale di cui al precedente articolo 25 sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e sottotenente, compreso quello di prima nomina, prescindendo dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli 87 e 89.

ART. 91.

1. Per gli ufficiali di complemento della Marina, il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, è computato per metà ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla tabella 6 annessa alla presente legge, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.

2. Per gli ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica e per gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito e della Marina il periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso società di navigazione aerea è computato per metà ai fini del raggiungimento dei periodi di comando, di imbarco o di servizio previsti dalle tabelle 5, 6 e 7 annesse alla presente legge, ma non oltre i quattro quinti dei periodi suddetti.

TITOLO V

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
DEL RUOLO D'ONORE

ART. 92.

1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli d'onore non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo di provenienza.

2. Gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale per conseguire l'avanzamento al grado superiore a quello col quale sono stati iscritti nel ruolo d'onore devono aver compiuto cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di effettivo servizio da richiamati ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, quale risulta modificato dall'articolo 124 della presente legge.

3. Gli ufficiali dei gradi suddetti che abbiano conseguito la prima promozione ai sensi del comma 2, possono conseguire una seconda ed una terza allorché successivamente alla data della prima e poi della seconda promozione maturino le condizioni di cui al comma 2.

4. Gli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello per conseguire l'avanzamento al grado superiore a quello col quale sono stati iscritti nel ruolo d'onore devono aver compiuto cinque anni di anzianità di grado ed almeno due anni di permanenza in detto ruolo ovvero aver compiuto almeno un anno di effettivo servizio da richiamati ai sensi del citato articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ed almeno tre anni di anzianità di grado.

5. Gli ufficiali di cui al comma 4 possono conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo ovvero dopo altri tre anni di anzianità di grado ed almeno un anno di servizio effettivo da richiamato dalla data della precedente promozione. Possono conseguire anche una terza promozione allorché maturino ancora una volta le predette condizioni.

6. L'ufficiale di grado non superiore a tenente colonnello che abbia conseguito il grado di colonnello in applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 4 e 5, può conseguire ulteriori avanzamenti alle condizioni stabilite ai commi 2 e 3, ma comunque non oltre tre gradi superiori a quello col quale è stato iscritto nel ruolo d'onore.

ART. 93.

1. In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 92 per gli ufficiali del ruolo d'onore che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, non vengono richiesti per la prima promozione:

a) l'anno di servizio da richiamati, se dei gradi di colonnello e di generale;

b) i due anni di permanenza nel ruolo d'onore, se di grado non superiore a tenente colonnello.

ART. 94.

1. L'avanzamento degli ufficiali di cui ai precedenti articoli 92 e 93 ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. L'ufficiale giudicato idoneo è promosso con anzianità corrispondente alla data di compimento delle condizioni previste per l'avanzamento.

2. Le promozioni conseguite per merito di guerra o in tempo di guerra, non sono da computare tra quelle previste dai precedenti articoli 92 e 93.

TITOLO VI

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

CAPO I.

NORME DI CARATTERE GENERALE.

ART. 95.

1. Per tempo di guerra si intende, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente titolo, il periodo che ha inizio con la data di proclamazione dello stato di guerra ed ha termine col 31 dicembre dell'anno in cui sia dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

2. In tempo di guerra si continuano ad applicare le norme contenute nei titoli precedenti, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.

ART. 96.

1. Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo può essere rispettivamente conferito, a tutti gli effetti, il grado di generale di armata, di ammiraglio di armata e di generale di armata aerea prescindendo dall'ordine di anzianità. Il conferimento di tale grado è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 97.

1. I periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti dal precedente articolo 46 sono ridotti alla metà.

2. Non si fa luogo agli esami, corsi ed esperimenti prescritti dal suddetto articolo 46 e dal precedente articolo 87.

ART. 98.

1. I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra, disposti prima della cessazione delle ostilità, e la irreperibilità accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilità.

ART. 99.

1. In deroga al disposto del precedente articolo 56, per colmare in tutto o in parte le vacanze ancora esistenti dopo aver effettuato le promozioni tabellari alla data del 1° luglio, il Ministro per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, ha facoltà di disporre ulteriori promozioni con decorrenza dal 31 dicembre. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di quadri di avanzamento suppletivi.

2. Ai fini della formazione dei predetti quadri, vengono nuovamente valutati gli ufficiali già giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno.

ART. 100.

1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.

2. Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo

non sia prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1 l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

ART. 101.

1. Gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate dal precedente articolo 84 secondo le norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento.

ART. 102.

1. In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamento per meriti eccezionali. Si possono effettuare promozioni e avanzamenti per merito di guerra.

CAPO II.

PROMOZIONE E AVANZAMENTO PER MERITI DI GUERRA — FUNZIONI DEL GRADO SUPERIORE.

ART. 103.

1. La promozione per merito di guerra è conferita all'ufficiale che, in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

2. Ai fini della promozione per merito di guerra non è richiesto il compimento di periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco.

3. La promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti, dalla data del fatto d'arme che la determinò e si effettua anche se non esiste vacanza nel grado superiore.

ART. 104.

1. L'avanzamento per merito di guerra è conferito all'ufficiale che abbia contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualità professionali.

2. L'ufficiale che sia riconosciuto meritevole di avanzamento per merito di guerra acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dette contribuito.

3. Per l'ufficiale in servizio permanente effettivo l'avanzamento per merito di guerra si attribuisce spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a che venga a precedere i pari grado che abbiano anzianità superiore di due anni a quella da lui posseduta, per i gradi da sottotenente a tenente colonnello, e di un anno per i gradi di colonnello e di generale.

4. Per l'ufficiale delle categorie in congedo, l'avanzamento per merito di guerra si attribuisce spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a che venga a precedere i pari grado che abbiano anzianità superiore di un anno a quella da lui posseduta.

5. L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, né oltrepassare il pari grado già più anziano che abbia in precedenza conseguito lo stesso titolo.

6. L'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento ad anzianità o a scelta non può conseguire avanzamenti per merito di guerra.

ART. 105.

1. L'ufficiale al quale è conferito l'avanzamento per merito di guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, viene ad essere compreso in aliquota di

ruolo di pari grado già valutati per l'avanzamento, se abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, di cui all'articolo 97 o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 100, comma 2, è valutato per l'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al conferimento dell'avanzamento per merito di guerra.

2. L'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, o che acquisisce titolo all'avanzamento ad anzianità nei gradi in cui è previsto l'avanzamento a scelta e ad anzianità se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete secondo il posto conseguito per effetto dello spostamento nel ruolo.

3. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora tale punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

4. L'ufficiale che non abbia ancora compiuto i periodi indicati al comma 1 è valutato dopo che li abbia ultimati, ma sarà considerato come se avesse compiuto i periodi stessi alla data in cui acquisì il titolo all'avanzamento per merito di guerra.

5. All'ufficiale non può comunque essere attribuita, nella promozione, anzianità anteriore alla data in cui ha acquisito il titolo.

ART. 106.

1. Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono

formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze l'ufficiale si è distinto e sono corredate dei pareri delle autorità gerarchiche.

2. Dette proposte devono essere trasmesse al Ministero non oltre il termine di tre mesi, rispettivamente, dalla data del fatto d'arme o dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione o svolgimento l'ufficiale dette contributo, o, eccezionalmente, nel caso di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore, non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa.

3. Sulle proposte decide il Ministro, previo parere favorevole, espresso all'unanimità di voti, della commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali sino al grado di maggiore e della commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali di altro grado. Il decreto con il quale viene conferita la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione.

ART. 107.

1. In tempo di guerra, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilità di ufficiali comunque sprovvisti d'impiego, possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che, nel proprio grado, abbia compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco prescritti ai fini dell'avanzamento, e che sia destinato ad unità, enti, reparti impiegati in operazioni di guerra o approntati per tali operazioni.

2. Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate quando venga meno la ragione del conferimento e cessano di diritto con la cessazione delle ostilità.

3. L'ufficiale cui siano conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennità di tale

grado ed è considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello in cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, quando sia stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati al precedente articolo 46.

CAPO III.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN PARTICOLARI CONDIZIONI FISICHE E DEGLI UFFICIALI REDUCI DALLA PRIGIONIA.

ART. 108.

1. L'ufficiale compreso nelle determinazioni di cui al precedente articolo 49 mentre è temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite o per lesioni o per altra invalidità riportata in combattimento per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto con il nemico, è ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneità fisica, anche quando in conseguenza delle cause predette non abbia potuto compiere i periodi minimi di permanenza nel grado di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti di imbarco di cui al precedente articolo 97 o eventualmente il periodo di servizio di cui al precedente articolo 100, comma 2. Se idoneo all'avanzamento l'ufficiale può conseguire la promozione a suo turno.

2. Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale che, riacquistata l'idoneità fisica, non abbia compiuto i periodi anzidetti per non idoneità temporanea dovuta ad una delle cause di cui al comma 1.

3. Qualora per il mancato compimento dei periodi minimi di servizio, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti di imbarco, o eventualmente del periodo di servizio di cui al precedente articolo 87 le autorità competenti ritengano di non poter addivenire

alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando l'ufficiale, riacquistata l'idoneità fisica, abbia compiuto i periodi stessi. All'ufficiale si applica il disposto dell'articolo 107.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra, purché l'ufficiale sia stato compreso nelle determinazioni di ufficiali da valutare durante il tempo di guerra. Per l'ufficiale di complemento, però, agli effetti dell'applicazione del comma 3, è sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dal precedente articolo 87 se più favorevoli.

ART. 109.

1. Per ogni ufficiale in servizio permanente effettivo reduce da prigionia, il Ministro, constatata la posizione sia penale sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osta a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

2. L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dei precedenti articoli 48 e 69 perché in aspettativa per prigionia di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato se abbia compiuto i prescritti periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, e, ove appartenga a grado per il quale non siano richiesti detti periodi, sempre che abbia prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è incluso nella prima determinazione annuale successiva alla data del rilascio del nulla osta o, eventualmente del compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del precedente articolo 72.

3. Analogamente, si provvede nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma precedente, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanza-

mento, ma la nuova promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati.

4. Per l'avanzamento dell'ufficiale reduce da prigionia si continuano ad applicare le disposizioni di cui al precedente articolo 97 anche se sia cessato il tempo di guerra, quando tali disposizioni abbiano avuto applicazione per i pari grado con i quali l'ufficiale avrebbe dovuto essere valutato o promosso.

ART. 110.

1. L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non può durante la prigionia essere valutato per l'avanzamento né conseguire promozione. La valutazione che sia stata effettuata prima della cattura è annullata ad ogni effetto.

2. Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto del comma 1 del precedente articolo 109.

3. L'ufficiale non valutato o non promosso perché prigioniero di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato soltanto nel caso che, prima della cattura o prima della cessazione del tempo di guerra, abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi 4 e 5. Se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

4. L'ufficiale in ausiliaria compreso in determinazioni per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se raggiungesse tali condizioni anche fuori dal tempo di guerra, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

5. L'ufficiale di complemento compreso in determinazioni per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in determinazioni fuori del tempo di guerra, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata solo se raggiunga le condizioni prescritte per l'avanzamento dal titolo III della presente legge esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

6. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 valgono anche per il caso che l'ufficiale nel nuovo grado risulti raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati.

ART. 111.

1. All'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e all'ufficiale caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite riportate in combattimento o per lesioni determinatesi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra, in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno della prigionia, se già compreso in determinazioni di ufficiali da valutare e se abbia ottenuto il nulla osta di cui al comma 1 del precedente articolo 109 sono applicabili e disposizioni del precedente articolo 108.

2. All'ufficiale che, conseguita la promozione ai sensi del precedente comma, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi 3 e 4 del precedente articolo 109 e del comma 6 dell'articolo 110.

PARTE IV

MODIFICAZIONI

ALLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 113

ART. 112.

1. L'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. L'ufficiale del servizio permanente, subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato:

a) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

b) detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

c) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;

d) in aspettativa per motivi privati.

2. La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate.

3. Le detrazioni di cui al comma 2, in relazione alla posizione dell'ufficiale in ruolo, può comportare oltre alla modifica dell'anzianità relativa anche la modifica dell'anzianità assoluta ».

ART. 113.

1. L'articolo 17 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono quelle di:

a) servizio effettivo;

b) aspettativa;

c) sospensione dall'impiego ».

ART. 114.

1. L'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 115.

1. L'articolo 21 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

- a) prigionia di guerra;
- b) infermità temporanee;
- c) motivi privati;
- d) riduzione di quadri;
- e) per cariche elettive (politiche o amministrative).

2. L'aspettativa è disposta di diritto per la causa di cui alla lettera a); a domanda o d'autorità per la causa di cui alla lettera b); a domanda per la causa di cui alla lettera c); d'autorità per la causa di cui alle lettere d) ed e).

3. La causa indicata alla lettera b) deve essere accertata dall'amministrazione, quella indicata alla lettera c) deve essere giustificata dall'ufficiale.

4. Prima del collocamento in aspettativa per infermità all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza spettanti ai sensi delle disposizioni vigenti e non ancora fruiti.

5. Nel caso di cui alla lettera c) la concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze di servizio e la sua durata non può essere inferiore ai quattro mesi. Qualora l'aspettativa abbia durata superiore ai quattro mesi, trascorsi gli stessi, l'ufficiale può fare domanda di richiamo anticipato in servizio ».

ART. 116.

1. Il primo comma dell'articolo 24 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo ».

ART. 117.

1. L'articolo 25 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — 1. L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimento e sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

2. È parimenti richiamato in servizio, a domanda e anche in deroga al comma 5 del precedente articolo 21, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 ».

ART. 118.

1. L'articolo 26 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — 1. Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze l'ufficiale in aspettativa può essere richiamato in servizio, purché idoneo al servizio incondizionato, anche in deroga al comma 5 dell'articolo 21 ».

ART. 119.

1. Il sesto comma dell'articolo 29 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici del grado ovvero non è computato nel numero massimo della consistenza del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione ».

ART. 120.

1. L'articolo 49 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — 1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli ad esaurimento istituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574, è soggetto alle stesse leggi e regolamenti vigenti per gli ufficiali dei ruoli normali e speciali.

2. L'ufficiale in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

3. L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo ».

ART. 121.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed è collocato nella riserva ».

ART. 122.

1. L'articolo 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 63. — 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in

congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a) 72 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;

b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore ».

ART. 123.

1. L'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — 1. All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, e per un periodo di cinque anni, un'indennità annua lorda, reversibile costantemente, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota aggiunta di famiglia, dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, articolo 2, primo comma, e di quelli previsti dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, articolo 32, comma 7.

2. L'indennità di cui al comma 1 è attribuita, in aggiunta al trattamento di quiescenza, e per un periodo massimo di 5 anni, anche:

a) all'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio;

b) all'ufficiale che cessa dal servizio a domanda ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

3. Al termine del suddetto periodo è liquidato all'ufficiale il trattamento di quiescenza di cui al comma 2 del successivo articolo 69 ».

ART. 124.

1. L'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 116. — 1. In ruoli d'onore distinti per ciascuna Forza armata e per la Guardia di finanza sono iscritti d'ufficio, collocati in congedo assoluto, gli ufficiali che cessino anticipatamente dal servizio perché riconosciuti permanentemente inabili per:

a) mutilazioni o invalidità riportate e aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle prime cinque categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime cinque categorie.

2. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1 è nominato sottotenente di complemento o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

3. Gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto ».

ART. 125.

1. Le tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, indicate nell'articolo 35 della stessa legge, sono sostituite dalla tabella A annessa alla presente legge.

2. La tabella numero 4 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, indicata all'articolo 61 della stessa legge, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

3. La tabella numero 5 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, indicata all'articolo 80 della stessa legge, è sostituita dalla tabella C annessa alla presente legge.

PARTE V

NORME DI DELEGA E FINALI

ART. 126.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge, che stabiliscano la disciplina transitoria per il graduale passaggio dalla normativa vigente in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali a quella prevista dalla presente legge.

2. Ciascuno dei decreti di cui al comma 1 dovrà indicare le date a partire dalle quali avranno applicazione le norme in esso contenute. Tali date, ove non diversamente indicato nel successivo articolo 127, non potranno comunque essere anteriori al 1° gennaio 1989.

ART. 127.

1. I decreti di cui al precedente articolo 126 sono emanati in osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) unificazione e riordinamento, per l'Esercito, nei ruoli del Corpo sanitario

(ufficiali medici), del Corpo veterinario e del Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) nel ruolo normale del Corpo sanitario, dei ruoli del Corpo di commissariato (ufficiali commissari) e del Corpo di commissariato (ufficiali di sussistenza) nel ruolo normale del Corpo di commissariato, per la Marina, dei ruoli medici del Corpo sanitario e farmacisti del Corpo sanitario nel ruolo normale del Corpo sanitario, per l'Aeronautica, dei ruoli ingegneri, chimici e fisici del Corpo del genio aeronautico nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1) iscrizione degli ufficiali nei ruoli unificati sulla base dell'anzianità di grado posseduta. A parità di detta condizione l'ordine di precedenza nel nuovo ruolo sarà stabilito secondo le norme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali. Nella determinazione dell'anzianità di grado degli ufficiali inferiori, occorrerà tener conto della durata legale dei corsi di laurea eventualmente richiesti per l'immissione nei ruoli di provenienza;

2) previsione che nei ruoli unificati gli ufficiali continuino ad assolvere le funzioni proprie dei ruoli di provenienza;

3) previsione che, per i tre anni successivi alla data che sarà stabilita nel relativo decreto, il numero delle promozioni annue a scelta da conferire nei ruoli unificati per ciascun grado sino a quello di colonnello, sia ripartito, a mezzo di distinte graduatorie di merito, tra i ruoli in esso confluiti secondo le stesse proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza nel periodo considerato;

b) istituzione per l'Esercito del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e del ruolo speciale dei Corpi tecnico-logistici, per l'Aeronautica del ruolo servizi speciale, per la Guardia di finanza del ruolo speciale della Guardia di finanza, con gli organici indicati rispettivamente

nelle tabelle 1/VIII, 1/X, 3/IV e 4/II allegata alla presente legge con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1) immissione, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli speciali di nuova costituzione di personale del corrispondente ruolo normale della stessa Forza armata aventi grado da sottotenente a tenente colonnello e per gli ufficiali provenienti dal complemento e transitati nei ruoli normali per concorso con la stessa anzianità posseduta da ufficiale di complemento e con la ricostruzione di carriera ai soli fini giuridici come se fossero sempre appartenuti al detto ruolo e ai fini economici a far data dal 1° gennaio 1987;

2) dopo aver provveduto a transitare nel ruolo speciale gli ufficiali dei ruoli normali provenienti dal complemento e aver ricostruito la loro posizione, formazione, qualora il numero delle domande di trasferimento superi quello dei posti disponibili, di una graduatoria di precedenza sulla base del coefficiente ricavato, per ogni ufficiale ancora da trasferire, dalla differenza calcolata in anni, mesi e giorni, tra l'anzianità assoluta di grado posseduta e la data di nascita. Ha la precedenza l'ufficiale con coefficiente più elevato e, a parità di coefficiente, il più anziano di età;

3) trasferimento nel nuovo ruolo conservando l'anzianità di grado posseduta al momento del passaggio di ruolo ad eccezione degli ufficiali provenienti dal complemento; a parità di anzianità l'ordine di iscrizione nel ruolo è stabilito in base alle norme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni;

4) possibilità, in relazione alle esigenze di funzionalità dei ruoli, di riservare dei posti per il transito di ufficiali dai ruoli ad esaurimento ai ruoli speciali, mediante concorso per titoli; il numero di posti da mettere a concorso non può comunque superare un quinto dell'organico degli ufficiali infe-

riori dei ruoli speciali. Agli ufficiali vincitori del concorso vengono detratti due anni di anzianità di grado qualora posseduti; in caso contrario il transito ha luogo alla data di compimento dei due anni di anzianità di grado; tale data costituisce la nuova anzianità di grado. Per i capitani detta detrazione è ridotta di un periodo pari all'eventuale permanenza nel grado di tenente superiore ai sei anni;

5) i trasferimenti di ruolo saranno effettuati in numero non superiore alle eccedenze esistenti, rispetto agli organici previsti dalla presente legge, nei gradi interessati dei ruoli normali di provenienza ad eccezione degli ufficiali dei ruoli normali già del complemento;

c) riordinamento dei ruoli già esistenti, prevedendo che il Corpo automobilistico assuma la denominazione di ruolo normale dei trasporti e dei materiali e che possano essere effettuati trasferimenti:

1) dai ruoli ad esaurimento ai ruoli speciali, qualora sussistano esigenze organiche, mediante concorso per titoli ed esami e con una riserva di posti che non può superare un quinto delle vacanze dell'organico degli ufficiali inferiori dei ruoli speciali: agli ufficiali vincitori del concorso vengono detratti due anni di anzianità con le modalità già specificate per i trasferimenti in ruoli di nuova costituzione. Per i capitani detta detrazione è ridotta di un periodo pari all'eventuale permanenza nel grado di tenente superiore ai sei anni;

2) dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi dell'Esercito nei gradi, nel numero dei posti, nei limiti di anzianità e con i requisiti che saranno stabiliti nei successivi decreti, e con le modalità già specificate per i trasferimenti in ruoli di nuova costituzione;

3) dal ruolo normale delle Armi al ruolo normale del Corpo dei trasporti e dei materiali, qualora in quest'ultimo esistano vacanze, dopo che siano stati effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale

dei Corpi tecnico-logistici, nel numero dei posti, nei limiti di anzianità, con i requisiti e con le modalità che saranno stabiliti nei relativi decreti;

d) fino alle date stabilite dai decreti di cui al comma 2 dell'articolo 7 i reclutamenti potranno avvenire sulla base della preesistente normativa. In ogni caso, agli effetti del reclutamento, dovranno essere salvaguardate le posizioni giuridiche ed i diritti acquisiti dagli allievi ed aspiranti degli istituti di formazione nonché dai partecipanti ai concorsi già banditi o in espletamento alle date predette. Gli obblighi di ferma previsti dall'articolo 11 della presente legge si applicano nei confronti del personale vincitore dei concorsi banditi o che superi i corsi indetti successivamente all'entrata in vigore della presente legge;

e) previsione che nei cinque anni successivi alla data che sarà stabilita nel relativo decreto le immissioni nei vari ruoli possano essere stabilite anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 19 in relazione alle esigenze organiche dei gradi inferiori;

f) previsione che la normativa relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio trovi attuazione dalla data stabilita nel relativo decreto con le seguenti eccezioni:

1) gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, in servizio alla predetta data, che nel grado posseduto sono a meno di cinque anni dai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla normativa precedentemente in vigore ovvero da quella introdotta dalla presente legge, possono chiedere con domanda irrevocabile, entro sessanta giorni dalla anzidetta data, l'applicazione nei loro confronti del limite di età previsto, per il grado ed il ruolo di appartenenza, dalla normativa precedentemente in vigore; in caso di mancata presentazione della domanda si applica il nuovo limite di età stabilito dalla presente legge;

2) gli ufficiali che alla stessa data siano già raggiunti dai limiti di età previsti dalla legge medesima, entro sessanta giorni dalla stessa, possono, a domanda, optare per l'applicazione dei limiti precedentemente in vigore;

3) agli ufficiali che abbiano chiesto l'applicazione della precedente normativa, concernente il limite di età per la cessazione dal servizio, e vengano successivamente promossi al grado superiore, si applica il limite di età del grado di provenienza qualora detto limite sia superiore a quello introdotto dalla presente legge per il nuovo grado conseguito;

4) gli ufficiali, già in posizione di ausiliaria, che siano stati raggiunti dai limiti di età con la precedente normativa, e che ancora non hanno raggiunto i limiti di età previsti dalla nuova normativa sono riassunti, a domanda, in servizio fino al raggiungimento dei detti nuovi limiti;

g) previsione che la determinazione delle aliquote di valutazione sulla base delle permanenze minime nei vari gradi e le iscrizioni nei quadri di avanzamento a scelta secondo l'ordine della graduatoria di merito, previste dalla presente legge, operino dalle date stabilite nei relativi decreti, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

1) per i ruoli in cui i titoli, esami e corsi richiesti ai fini della valutazione nonché le permanenze pratiche riscontrate con la precedente normativa, ai fini della prima inclusione nelle aliquote di valutazione, siano diversi da quelli fissati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge, l'entrata a regime della nuova normativa avverrà in un periodo di tempo compreso tra uno ed otto anni, in relazione alla situazione di ciascun ruolo e grado. Per il predetto periodo verrà fissato il numero e/o l'anzianità di grado degli ufficiali da ammettere annualmente a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da attribuire. Il totale delle promozioni da conferire nell'arco del predetto periodo transitorio potrà essere inferiore o al massimo pari al

totale delle promozioni previste per gli stessi anni dalle tabelle annesse alla presente legge;

2) per l'attribuzione delle promozioni di cui al comma 2 dell'articolo 49, la determinazione delle aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza verrà effettuata, per un periodo transitorio di sei anni, in relazione alla situazione di ciascun ruolo, fissando il numero e/o l'anzianità di grado degli ufficiali da ammettere annualmente a valutazione e il numero delle promozioni annuali da attribuire. Il totale delle promozioni da conferire nel predetto periodo transitorio potrà essere inferiore o al massimo pari al totale delle promozioni previste per gli stessi anni dalle tabelle annesse alla presente legge. A partire dall'anno successivo alla scadenza del predetto periodo transitorio, la sospensione di cui allo stesso comma 2 dell'articolo 49, verrà applicata per intero ai tenenti colonnelli valutati per la quarta volta ai sensi del comma 1 dell'articolo 49, giudicati idonei e non iscritti in quadro; essa è ridotta ad un solo anno per quelli valutati per la quinta volta; i tenenti colonnelli con almeno sei valutazioni con giudizio di idoneità continuano ad essere valutati per il conferimento delle promozioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 49;

3) gli ufficiali in servizio permanente effettivo alla data del 31 dicembre 1988, già valutati per l'avanzamento e giudicati idonei ma non iscritti in quadro con la precedente normativa, continuano comunque ad essere compresi nelle aliquote di valutazione, anche se iscritti in ruolo diverso da quello di provenienza;

h) abolizione dei vantaggi di carriera, a decorrere dal 1° gennaio del 1989 per gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi, dell'Arma dei carabinieri, del corpo di sanità dell'Esercito e degli ufficiali della Guardia di finanza, con le seguenti disposizioni particolari:

1) agli ufficiali, che alla suddetta data stiano frequentando il corso superiore di stato maggiore o superiore di

polizia tributaria o stiano partecipando ai concorsi eventualmente già banditi, oppure stiano frequentando corsi universitari di specializzazione e acquisiscono il relativo titolo entro i limiti di tempo legali previsti, vengono attribuiti i vantaggi di carriera stabiliti dalla precedente normativa;

2) i capitani che, alla suddetta data, abbiano frequentato il corso di stato maggiore acquisiscono, qualora ne abbiano titolo, i vantaggi di carriera previsti dalla precedente normativa;

3) i vantaggi di carriera di cui ai precedenti punti vengono computati facendo riferimento agli organici previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge, e con le precedenti modalità;

i) abolizione della posizione di « a disposizione », dalla data del 1° gennaio 1989, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1) gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla predetta data si trovino nella posizione di « a disposizione », per effetto della normativa precedentemente vigente, rientrano sotto la stessa data nel servizio permanente effettivo conservando grado ed anzianità posseduti;

2) ai fini dell'avanzamento degli ufficiali che ai sensi del precedente comma rientrano nel servizio permanente effettivo, si osservano le seguenti norme:

a) ed i colonnelli non vengano valutati ma a essi spettano i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, qualora non abbiano conseguito la promozione nel servizio permanente a disposizione;

b) i tenenti colonnelli sono inclusi nelle aliquote di valutazione che verranno determinate secondo quanto previsto dalla precedente lettera *g)*, numero 2. I tenenti colonnelli già valutati nella posizione di « a disposizione » sono comunque compresi nelle aliquote di valutazione determinate ai sensi del comma 2 dell'articolo 49. I suddetti ufficiali, qua-

lora promossi al grado superiore, non sono più valutati per l'ulteriore avanzamento nel servizio permanente;

l) previsione che, le eventuali eccedenze agli organici o alle consistenze massime previste dall'articolo 63, esistenti alla data del 31 dicembre 1988 o che si determinano anche per effetto dell'unificazione, del riordino e dell'istituzione dei ruoli delle Forze armate e della Guardia di finanza, vengano riassorbite:

1) per gli ufficiali inferiori: oltre che con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 59, anche con quelle derivanti dalle eventuali promozioni annuali ad anzianità al grado di maggiore nella misura del 50 per cento arrotondata per difetto;

2) per i maggiori e i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 59;

3) per i generali ed i colonnelli, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) per un periodo di sei anni, a partire dalla data che sarà stabilita nel relativo decreto, eventuali eccedenze alle consistenze massime di ciascun ruolo e grado non daranno luogo a collocamenti in aspettativa per riduzione di quadri, qualora non risulti superata la consistenza massima complessiva di ciascun grado delle singole Forze armate e della Guardia di finanza. Nello stesso periodo, eventuali eccedenze alle predette consistenze massime globali di ciascun grado saranno di volta in volta riassorbite con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, nel limite massimo, per ciascun anno, di tante unità corrispondenti ad un sesto del numero di ufficiali dello stesso grado che si trovavano nella posizione di « a disposizione » alla data del 31 dicembre 1988, con la osservanza

e nei limiti dei seguenti criteri di priorità:

I) ufficiali non idonei all'avanzamento iscritti in ruoli in cui risultino eccedenze alla consistenza massima del proprio grado, a partire dal più vicino al limite di età e a prescindere dal ruolo di appartenenza, nel limite massimo di dette eccedenze;

II) ufficiali che abbiano già conseguito la promozione « a disposizione » iscritti in ruoli in cui risultino eccedenze alla consistenza massima del proprio grado, a partire dal più vicino al limite di età e a prescindere dal ruolo di appartenenza, nel limite massimo di dette eccedenze;

III) ufficiali provenienti dall'« a disposizione » che non abbiano conseguito la promozione in tale posizione iscritti in ruoli in cui risultino eccedenze alla consistenza massima del proprio grado, a partire dal più vicino al limite di età e a prescindere dal ruolo di appartenenza, nel limite massimo di dette eccedenze:

b) le residue eccedenze, che risultassero in ciascun ruolo e grado alla scadenza del settimo anno, saranno riassorbite con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, con l'osservanza dei seguenti criteri di priorità:

I) ufficiali non idonei all'avanzamento, a partire dal più vicino al limite di età;

II) ufficiali che abbiano già conseguito la promozione « a disposizione », a partire dal più vicino al limite di età;

III) ufficiali provenienti dall'« a disposizione », che non abbiano conseguito la promozione in detta posizione, a partire dal più vicino al limite di età;

IV) rimanenti ufficiali, a partire dal più anziano in ruolo;

c) i meccanismi di computo e di riassorbimento delle eccedenze indicati nelle precedenti lettere a) e b) non operano nei confronti delle eccedenze eventualmente determinate dalle promozioni

extratabellari previste alla precedente lettera g), numero 1);

m) previsione che le norme relative alla composizione delle commissioni di avanzamento entrino in vigore per le valutazioni riferite alla formazione dei quadri di avanzamento relativi all'anno 1989. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 53 della presente legge, si applicano, in materia di giudizi di avanzamento, le disposizioni attualmente vigenti, per quanto compatibili;

n) previsione che, agli ufficiali generali e ammiragli, in carica quale capo di stato maggiore della difesa, capo di stato maggiore di Forza armata o segretario generale del Ministero della difesa all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sia conferito con decreto del Presidente della Repubblica il grado di generale di armata o ammiraglio di armata o generale di armata aerea sotto la stessa data di entrata in vigore della legge;

o) previsione che la nuova disciplina relativa ai periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti o di imbarco richiesti ai fini dell'avanzamento, entri in vigore dalla data che sarà stabilita nei decreti di cui al precedente articolo 46. Per i ruoli ed i gradi in cui sono previste variazioni in aumento rispetto a quanto richiesto dalla precedente normativa, la nuova disciplina entra in vigore dopo un numero di anni pari a tre volte le variazioni medesime, a decorrere dalla data predetta. Ai tenenti con due anni di anzianità di grado ed ai capitani iscritti in ruolo alla data di promulgazione dei suddetti decreti, trascorso il periodo di cui al precedente comma, per la valutazione a maggiore è richiesto di aver effettuato i soli periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio o di imbarco previsti per il grado di capitano;

p) previsione che le norme relative all'avanzamento nel ruolo d'onore di cui agli articoli 92, 93 e 94 entrino in vigore dal 1° gennaio 1992.

ART. 128.

1. I provvedimenti relativi al reclutamento, all'avanzamento e allo stato degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto sono adottati dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro della marina mercantile.

ART. 129.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire lire 3.414 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dei capitoli 1500 e 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA